

Sentenza n. 761/2015 pubbl. il 20/05/2015

RG n. 2986/2014

Repert. n. 1657/2015 del 20/05/2015

N. R.G. 2986/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2986/2014** promossa da:

[REDACTED] C. [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] E e del [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] A presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggetto: opposizione all'esecuzione.

Conclusioni [REDACTED] NI: "in via principale nel merito 1. Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità dell'atto di precetto notificato in data 9.04.2014 al sig. [REDACTED] per tutti i motivi esposti in narrativa; 2. Accertata la inesistenza del diritto del sig. [REDACTED] ad iscrivere ipoteca giudiziale, dichiarare la nullità, annullabilità l'illegittimità e/o inefficacia dell'iscrizione ipotecaria e/o dell'atto con il quale è stata iscritta ipoteca sugli immobili in comproprietà del sig. [REDACTED] come risulta dalla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sugli immobili effettuata con atti precetto notificato in data 9.04.2014, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto ordinare la cancellazione



dell'ipoteca a cura del [redacted] o, in difetto, da parte del conservatore dei Registri [redacted] e a spese del sig. [redacted]; in via alternativa nel merito: accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità annullabilità l'illegittimità e/o inefficacia dell'atto con il quale è stata iscritta ipoteca sugli immobili in comproprietà del sig. [redacted] e/o dell'iscrizione ipotecaria effettuata dal sig. [redacted] in forza della sentenza n. 1517 emessa in data 29.08.2012 dal Tribunale di Reggio Emilia nei confronti del sig. [redacted] e tutti gli immobili di proprietà del medesimo che erano stati costituiti in fondo patrimoniale giusta atto pubblico redatto a ministero notaio [redacted] e afa, conseguentemente condannare il convenuto opposto, sig. [redacted] alla cancellazione dell'ipoteca a proprie spese con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla relativa annotazione, in ogni caso condannare il sig. [redacted] a rifondere al sig. [redacted] spese e compensi oltre accessori di legge".

Conclusioni [redacted] respingere ogni richiesta domanda o eccezione avversaria alla luce della completa validità ed efficacia del precetto (in seguito al quale si è intrapresa azione esecutiva) e dell'ipoteca giudiziale iscritta, con rifusione delle spese legali oltre iva, cpa e spese generali".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il sig. [redacted] in forza della sentenza 1517 del 2012 del Tribunale di Reggio Emilia ha notificato atto di precetto con il quale ha intimato a [redacted] [redacted] pagamento della somma di € 170.711,77 con conseguente pignoramento della quota di ½ dei beni in comproprietà con la sig.ra [redacted]

Ha proposto opposizione il sig. [redacted] deducendo che il pignoramento avrebbe in realtà colpito beni costituiti in data 30 agosto 1990 in fondo patrimoniale regolarmente trascritto ed annotato con conseguente loro impignorabilità; a fondamento della domanda ha ritenuto che dall'analisi del testo dell'art. 170 c.c., con particolare riferimento alla locuzione "debiti che il creditore conosceva essere stati contratti" emergerebbe che l'aggressione di detti beni potrebbe avvenire solo per atti negoziali volontariamente contratti, appunto, dalle parti, laddove detta "volontarietà della fonte del rapporto contrattuale ... non si rinviene nei debiti da fatto illecito"; in altri termini, parte opponente ha sostenuto che "l'esecuzione sui beni del fondo può avvenire esclusivamente per crediti nascenti da un rapporto negoziale e contratti per soddisfare i bisogni della famiglia", (pag. 6), con la conseguenza che "non rientrano nella previsione normativa le obbligazioni che hanno fonte extracontrattuale". La parte ha anche eccepito che "il debito del sig. [redacted]



in relazione al quale si è proceduto all'iscrizione non deriva da un rapporto negoziale, non può essere posto in relazione con il soddisfacimento dei bisogni della famiglia per genesi è estraneo ai bisogni della famiglia". Inoltre parte opponente ha anche evidenziato come per quanto attiene agli interessi calcolati sulla somma precettata vi sarebbe "nel periodo compreso tra il 20 e il 30 settembre 2013 gli interessi legali vengono conteggiati e chiesti in pagamento al sig. [REDACTED] due volte", precisando che "gli interessi dal 30.09.2013 al 4.4.2014 non sarebbero in ogni caso dovuti, in quanto il sig. [REDACTED] non ha mai inviato fino alla data di notifica del precetto opposto alcuna richiesta di pagamento al sig. [REDACTED], mentre la somma di € 30.320,26 a titolo di interessi non sarebbe accompagnata da alcuna analitica indicazione dei conteggi.

Parte convenuta opposta ha ritenuto che il fondo patrimoniale possa rispondere anche per la obbligazione da illecito mentre il credito azionato risulterebbe comunque connesso con i bisogni della famiglia, evidenziando, infine, che gli interessi sarebbero dovuti in base alla statuizione della sentenza azionata e che non vi sarebbe stata alcuna specifica contestazione in ordine al *quantum*.

2.- Oggetto del presente giudizio è costituito dalla verifica in ordine ai seguenti profili sollevati da parte opponente:

- a) la possibilità che il creditore possa aggredire esecutivamente beni confluiti nel fondo patrimoniale anche per illeciti extracontrattuali;
- b) l'estensione del concetto di "bisogni della famiglia" di cui all'art. 170 c.c.;
- c) il corretto conteggio degli interessi di cui al precetto.

Sotto il primo profilo è innegabile che il riferimento alla locuzione "contratti" farebbe propendere per la limitazione della responsabilità del fondo alle sole obbligazioni da fonte negoziale, al pari del profilo soggettivo relativo alla conoscenza da parte del creditore dell'inerenza delle obbligazioni assunte ai bisogni della famiglia, oggettivamente incompatibile con obbligazioni da fatto illecito. Tuttavia è innegabile che l'intenzione del legislatore, desumibile anche dalla collocazione sistematica della norma, fosse quella di individuare una forma sostitutiva e/o integrativa dei due principali regimi patrimoniali della famiglia attraverso la creazione del prototipo di quelli che oggi il legislatore definisce beni sottoposti a



“vincolo di destinazione” e che aveva lo scopo finale di consentire alla famiglia di individuare un patrimonio che potesse sostenerla e nei confronti del quale i creditori potessero rivalersi per le obbligazioni afferenti il nucleo familiare. E' logico ritenere in questo contesto che l'elemento effettivamente caratterizzante dell'istituto sia proprio il vincolo di destinazione impresso direttamente dalla norma giuridica, con la conseguenza che non possano esservi ragioni per ritenere l'esistenza di un sorta di filtro per la selezione delle obbligazioni che il fondo patrimoniale possa legittimamente garantire, laddove esse siano finalizzate comunque a soddisfare quei bisogni. Devono quindi condividersi le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione secondo cui *“il credito extracontrattuale è ammesso a soddisfacimento sui beni in fondo patrimoniale, purchè sussista una relazione tra il fatto generatore (o fonte generatrice) e le esigenze familiari (Cass. 18 luglio 2003, n. 11230; Cass. 5 giugno 2003, n. 8991)”* (Cass., 26 agosto 2014 n. 18248), proprio perché in questo modo la finalità tipica dell'istituto risulta integralmente perseguita in riferimento a tutte le fonti delle obbligazioni ipotizzabili.

Da ciò consegue che il riferimento ai debiti “contratti” risulta in realtà privo di una specifica rilevanza giuridica almeno nell'ottica di una aprioristica selezione delle obbligazioni garantite dal fondo, mentre il requisito della conoscenza previsto dall'art. 170 c.c. non può nemmeno dirsi astrattamente inesistente per le ipotesi di obbligazioni *ex illicito*: infatti, se è vero che alla base dell'art. 2043 c.c. esiste comunque un fatto storico ben definito, è in ordine ad esso che deve valutarsi la conoscenza del creditore richiesta dall'art. 170 c.c..

Ciò premesso, il requisito oggettivo dell'inerenza dell'atto ai bisogni della famiglia si presta innegabilmente ad una interpretazione assai ampia in assenza di una chiara definizione normativa; è dunque chiaro come la giurisprudenza abbia finito per sposare un'accezione potenzialmente illimitata precisando, infatti, che dette esigenze corrispondono a *“quelle volte al pieno soddisfacimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. n. 134/84, Cass. n. 11683/01, Cass. n. 15862/09, Cass. 411/13: con formula quindi piuttosto ampia, tale da comprendere anche esigenze ritenute*



soggettivamente tali dai coniugi) (Cass., 26 agosto 2014, cit.).

Nel caso in esame, il fatto generatore dell'illecito, come accertato nella predetta sentenza, è costituito dall'abusivo prelievo ed investimento di denari della sig.ra [REDACTED] da parte del [REDACTED] con l'intermediazione del [REDACTED] che avrebbe procurato al primo ordini di operazioni in realtà ma firmate dalla sig.ra [REDACTED] a seguito del riconoscimento del diritto alla restituzione di dette somme in capo alla sig.ra [REDACTED] da parte di [REDACTED] il Tribunale ha rilevato anche il diritto della medesima ad essere manlevata dall'intermediario [REDACTED] al quale, a sua volta, è stato riconosciuto il diritto di vedersi restituire parte di dette somme dal [REDACTED]. La questione che, quindi, sotto il punto di vista soggettivo si pone attiene alla conoscibilità in capo al [REDACTED] della concreta utilizzazione di dette somme da parte della sig.ra [REDACTED].

Al riguardo, non è stato oggetto di nessuna contestazione che le somme abusivamente investite costituissero i risparmi accumulati nel corso della propria attività artigiana da parte della sig.ra [REDACTED] proprio perché si trattava di risparmi, si può ritenere che essi fossero logicamente destinati, in quanto tali, a fare fronte alle esigenze sue e della propria famiglia per il periodo successivo alla cessazione di detta attività. Tuttavia, è altrettanto innegabile che la normativa inderogabile del codice (artt. 143 e ss c.c.) impone ai coniugi un obbligo di contribuzione e di mantenimento reciproco, attraverso l'utilizzo delle proprie risorse economiche e patrimoniali per i bisogni della famiglia; oltre a ciò, è ragionevole supporre che, quantomeno in sede di acquisizione delle fondamentali notizie in ordine al profilo ed alla propensione al rischio dell'investitore, fosse stato rilevato il dato attinente all'origine (almeno dichiarata) dei denari che venivano destinati per l'operazione ed all'utilizzo ad essi impresso. Orbene, detto utilizzo, in presenza di un rapporto di coniugio e in considerazione della pacifica qualificazione delle somme come "risparmi", consente di concludere che il medesimo [REDACTED] (ed ancor più il [REDACTED]) fosse consapevole che i proventi dell'operazione sarebbero inevitabilmente stati ricondotti all'interno della famiglia stessa.

Infondate sono infine le eccezioni relative alla presunta non debenza della somma a titolo di interesse per mancata indicazione analitica del tasso applicato in quanto esso è esattamente indicato nella sentenza in quello legale; per quanto

LE
M
A
R
I
N
I



attiene agli interessi maturati dal 30 settembre 2013 alla data di notifica del precetto (9 aprile 2014) il ricalcolo porta alla somma di € 1.501,43 invece che € 1.604,12.

3.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Tuttavia, in considerazione della oggettiva complessità delle questione affrontate anche in relazione alla interpretazione della norma dell'art. 170 c.c. nonché della limitatissima riduzione dell'importo degli interessi indicati nel precetto, la somma riconoscibile, individuata nel valore medio dello scaglione tariffario di riferimento, dovrà essere compensata per la quota di 1/3.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accerta che [redacted] ha diritto di procedere ad esecuzione nei confronti di [redacted] per la somma indicata nell'atto di precetto, con la precisazione che la somma a titolo di interessi legali dal 30 settembre 2013 al 9 aprile 2014 sul capitale ammonta a € 1.501,43;
- 2) condanna [redacted] a rimborsare alla parte [redacted] le spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 8.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, disponendo la compensazione per la quota di 1/3.

Reggio Emilia, 11 maggio 2015

Il Giudice

dott. Matteo Marini

